

DDL “Gelmini” sull’Università

(approvato in Consiglio dei Ministri, 28 Ottobre 2009)

Analisi dei contenuti relativi alla governance di ateneo

(Titolo I del DDL)

Lorenzo Marrucci

Schema della presentazione

- ❑ Importanza di fare una (buona) riforma della governance
- ❑ Il nuovo statuto: chi lo approverà?
- ❑ Governance centrale: rettore, cda, senato
 - il rettore: cosa cambia, come verrà scelto, quali poteri avrà?
 - il cda: cosa cambia, composizione e poteri
 - il senato: cosa cambia, composizione e poteri
- ❑ Altre questioni “centrali”: direttore generale, revisori dei conti, nucleo valutazione, incompatibilità delle cariche
- ❑ Articolazione interna: dipartimenti e facoltà
- ❑ Questa riforma e i modelli esteri: si somigliano?
- ❑ Aspetti positivi e negativi di questa riforma, secondo me

Importanza di una riforma della governance

- ❑ Non è una questione solo tecnica, una pura “razionalizzazione” dell’organizzazione interna
- ❑ **Si tratta invece di stabilire chi prende le decisioni in ateneo e come!**
- ❑ Se oggi gli atenei non funzionano bene è anche (forse, soprattutto) perché molte decisioni sono prese con meccanismi sbagliati
- ❑ In ultima analisi, **molte altre riforme dell’università per funzionare dipendono da questa** (es.: reclutamento dei docenti)

Il nuovo statuto: chi lo approverà?


- ❑ Il DDL definisce solo come agire “in prima applicazione”. Resta quindi **non definita la modalità di approvazione dello statuto “a regime”**. Probabilmente viene deciso nello stesso statuto, quindi in modo autonomo ateneo per ateneo.

In prima applicazione:


- ❑ **6 + 3 mesi di tempo** agli atenei per approvare il nuovo statuto (altrimenti commissione ministeriale)
- ❑ **Commissione di ateneo di 15 membri**: il rettore che la presiede, 2 rappresentanti degli studenti, 6 membri nominati dal senato, 6 membri nominati dal cda (ma questi 6+6 non devono essere membri di senato e cda)
- ❑ **Ratifica finale del nuovo statuto sia del senato che del cda.**

Governance centrale: rettore, cda, senato

Situazione attuale:



Situazione post DDL:



Il rettore

- ❑ La sua figura **non cambia molto** rispetto ad oggi.
- ❑ **Viene eletto dai docenti** + altri (come fissato nello statuto), tra professori ordinari (anche di altri atenei) che abbiano dimostrata esperienza di gestione.
- ❑ Il suo **mandato viene limitato a 8 anni** (= 4 + 4, oppure mandato unico di 6 anni)
- ❑ **Non è automaticamente presidente del cda** (ma non è escluso).
Lo statuto determina se presieda o meno il senato.
- ❑ Alcuni poteri significativi:
 - propone al cda la programmazione strategica triennale (= piano assunzioni, apertura nuove divisioni e corsi)
 - propone al cda la nomina del direttore generale
 - **propone al cda assunzione nuovi docenti** (con motivazione, e comunque sulla base delle proposte approvate nei dipartimenti)

Il consiglio d'amministrazione (cda)

❑ Ruolo **chiaramente potenziato**:

- definisce indirizzi strategici (non solo amministrativi) e delibera piano strategico triennale (su proposta rettore)
- delibera attivazione/soppressioni sedi e corsi
- approva bilanci e piani finanziari
- approvazione finale su assunzione docenti (su proposta rettore)
- parere vincolante su regolamenti didattici e scientifici

❑ **Max 11 membri, incluso rettore e rappresentanza studenti, ≥ 40% dei membri devono essere esterni all'ateneo**

❑ **Membri nominati (non eletti), con modalità fissate in statuto**

(anche **con avviso pubblico**, con scelta tra “personalità italiane o straniere aventi alta professionalità e dimostrata competenza gestionale”)

Comunque **improbabile una nomina affidata ad enti esterni**

❑ Mandato 4 anni + 4 anni (mandati sfalsati non sembrano possibili)

❑ **Presidente eletto al suo interno** (nominato da presidente repubblica)

Il senato accademico

- ❑ **Competenza ristretta a questioni didattico-scientifiche:**
 - definisce proposte e pareri su questioni didattiche e scientifiche
 - delibera regolamenti didattici e scientifici (previo parere favorevole del cda)
 - coordina dipartimenti e facoltà/scuole

- ❑ Max 35 membri eletti, > 2/3 docenti + rappresentanti studenti, rettore membro di diritto (ma non necessariamente presidente), non ci sono presidi di facoltà o altri dirigenti di divisione

- ❑ **E' però un naturale candidato alla nomina di parte o tutti i membri del cda** (questione da fissare nello statuto)

- ❑ E' anche probabile che conserverà la **competenza a deliberare**, da solo o insieme al cda, le **modifiche dello statuto a regime** (la questione sembra infatti demandata agli stessi statuti)

Altre questioni “centrali”

- Direttore generale** al posto di direttore amministrativo (ma non mi pare molto diverso):
 - nominato da cda su proposta rettore
 - contratto 4 anni rinnovabile
 - partecipa al cda senza diritto di voto
 - responsabile di comparto amministrazione ateneo

- Revisori dei conti** (1 nominato da Ministro economia, 1 da università tra funzionari e dirigenti MIUR, 1 da università senza vincoli)

- Nucleo di valutazione** composto in maggioranza di esterni

- Incompatibilità totale** tra tutti gli organi (con eccezioni per rettore) e con cariche politiche esterne

- Codice etico

- Possibilità federazione o anche fusione tra atenei diversi

Articolazione interna: dipartimenti e facoltà

- ❑ **I dipartimenti assumono anche la competenza formale su didattica e reclutamento nuovi docenti**
 - dipartimenti hanno minimo 35 docenti (45 in atenei grandi)
 - la loro “governance” interna non cambia

- ❑ **Le facoltà (o “scuole”), se istituite, avranno ruolo di coordinamento:**
 - rette da un **consiglio dei direttori di dipartimento** (+ alcuni rappresentanti coordinatori corsi di studio e rappresentanti studenti), scompare attuale consiglio di facoltà con tutti i docenti
 - **preside** (presidente consiglio direttori) eletto dal consiglio di direttori (non al proprio interno), oppure nominato con altre modalità fissate nello statuto

Questa riforma e i modelli esteri

Questa riforma segue i modelli anglosassoni (adottati anche recentemente da molti altri paesi occidentali)?

- ❑ La riforma **si avvicina** ai modelli anglosassoni in alcuni aspetti:
 - il **cda assume il ruolo di organo di vertice** (indirizzo strategico), senza “bicameralismi perfetti” con senato e senza restrizione competenze ad ambito amministrativo-gestionale
 - i **membri del cda sono nominati** sulla base (idealmente) delle loro qualità individuali anziché eletti come rappresentanti di interessi
 - il **cda assume la responsabilità ultima sul reclutamento docenti**

- ❑ Ma **se ne differenzia fortemente** per altri aspetti cruciali:
 - il **rettore resta eletto** dai docenti (+ altri) anziché nominato dal cda
 - il **cda**, anche se nominato, resta **controllato in prevalenza dagli interni** (anche gli esterni saranno per lo più di nomina interna)
 - **dirigenti accademici intermedi** (presidi e direttori di dipartimento) **restano eletti** anziché nominati da dirigenti superiori o cda

Aspetti positivi e negativi secondo me

- Aspetti positivi (comunque **dipendenti molto da implementazione**):
 - **maggiore chiarezza nell'attribuzione di responsabilità** su andamento ateneo (limitata a cda + rettore)
 - **funzionamento cda potrebbe migliorare** (meno pletorico, i membri non dovrebbero sentirsi rappresentanti di interessi interni, potenzialmente saranno più competenti e indipendenti)
 - il **rettore** potrebbe essere **sottoposto a maggior supervisione** (ma solo se i membri del cda saranno scelti bene e **non dal rettore!**)
 - sono **riunite** (nei dipartimenti) **le competenze su didattica e ricerca** (che non sono questioni indipendenti!)

Aspetti positivi e negativi secondo me

□ Aspetti negativi:

- non è stabilito a chi competa a regime la **definizione dello statuto**, che definisce molti degli equilibri di potere nell'ateneo
- non ci sono indicazioni sulle **modalità di composizione del cda** (rischio concreto di nomina da parte del rettore, o di altre scelte incoerenti con modello complessivo)
- **responsabilità del cda è fortemente limitata** dal fatto che **non sceglie il rettore** e i dirigenti accademici intermedi; conseguente rischio di **scarsa motivazione degli esterni in cda**
- **l'assetto complessivo resta "auto-referenziale"** (cda e rettore di nomina interna, dirigenti intermedi eletti da loro strutture)
- nel corso del suo mandato il **rettore non rende conto a nessuno** (perché il cda o altri organi non possono revocarne il mandato)
- non viene "professionalizzata" la figura dei dirigenti accademici, per cui **continuano a mancare incentivi individuali su chi decide** connessi al buon andamento degli atenei e loro divisioni